



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 17 del 31/03/2021

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione nel tratto della Ex S.P. 81 compreso tra la via Balai e la rotatoria di adduzione con la via Tramontana, con interdizione al transito ed alla sosta veicolare e contestuali misure di contrasto e contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

IL SINDACO

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'ufficialità della "Zona Rossa" su tutto il territorio nazionale, per il periodo pasquale;

Preso atto che è intendimento della amministrazione comunale porre, per la circostanza, ulteriori restrizioni finalizzate ad evitare situazioni di assembramento nella zona circostante il Parco di Balai, intese a limitare la circolazione veicolare nel tratto ad esso adiacente in oggetto indicato, al fine di prevenire e scongiurare per quanto possibile la concentrazione di persone e gli assembramenti in un'unica area particolarmente frequentata;

Valutata, nel contempo, in via sperimentale la possibilità di utilizzare il tratto stradale della ex S.P.81 compreso tra la via Balai e la rotatoria di adduzione con la via Tramontana come spazio periurbano di grande estensione da fruirsi esclusivamente per la pratica di attività sportive individuali all'aperto (quali corsa e bici) nelle giornate ricadenti nella "zona rossa", ovvero anche per l'attività motoria (semplice camminata o passeggiata) nelle giornate ricadenti nella "zona arancione", mantenendo il distanziamento sociale di almeno due metri l'uno dall'altro ed ogni altra prescrizione sull'uso dei dispositivi di protezione, in osservanza delle vigenti disposizioni governative legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Ricordato che in ogni caso, in conformità alle vigenti prescrizioni legislative e governative, come per l'intero territorio comunale, anche nel tratto stradale sopra indicato e nelle aree verdi adiacenti,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

è obbligatorio il distanziamento sociale ed è, altresì, vietata qualsiasi forma di assembramento tra persone o la sosta;

Visto il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19”, che prevede tra l’altro, nel periodo 15 marzo - 6 aprile 2021, l’applicazione alle Regioni in zona gialla delle stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, delle misure stabilite per la zona rossa ;

Vista la Delibera di C.C. n.31/2021 del 26 Marzo 2021;

Visto il nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Visto, in particolare, l’art.5, comma 3°, l’art. 6, comma 4, lett. a e b), in relazione all’art. 7, comma 1 lett. a) , l’ art.14, comma 2 lett.a);

Visto il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992;

Ravvisata la necessità di ricorrere al potere sindacale contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e, in particolare, l’art. 50 del suddetto decreto;

Vista la legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. Nelle giornate del 03 - 04 - 05 - 10 - 11 Aprile 2021, in via esclusivamente sperimentale, nel tratto stradale della Ex S.P.81 compreso tra la via Balai e la rotatoria adiacente la via Tramontana, è vietato il transito e la sosta di tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i velocipedi, per i veicoli in dotazione alle Forze di Polizia e per i Mezzi di soccorso.
2. Nelle medesime giornate indicate al punto 1, è consentito l'utilizzo del suddetto tratto stradale esclusivamente per lo svolgimento delle attività espressamente consentite dal DPCM 2 Marzo 2021 nelle “zone rosse” (sola attività sportiva per i giorni 3, 4, 5 Aprile 2021) e nelle “zone arancioni” (attività sportiva e attività motoria per i giorni 10, 11 Aprile 2021).
3. Nel tratto stradale individuato al punto 1, è vietata la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

4. La presente ordinanza assume efficacia da Sabato 3 aprile 2021 fino a Domenica 11 aprile 2021.

DISPONE

Che il Settore manutenzioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, predisponga la segnaletica prescritta ai fini della adozione di detto provvedimento;

INFORMA

- Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza;
- Che l'Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, notificata a chi di competenza e trasmessa alle Forze di Polizia.

La presente ordinanza è notificata a:

Prefettura - UTG Sassari;
Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres;
Questura di Sassari, Sede Porto Torres;
Guardia di Finanza, Porto Torres;
Corpo Forestale, sede Porto Torres;
Capitaneria di Porto di Porto Torres
Comando Polizia Locale del Comune di Porto Torres;
Settore LL.PP., Servizio Manutenzioni del Comune di Porto Torres.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO